

Allegato A) DC Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle imprese e di progetti di organismi terzi per la promozione e lo sviluppo dell'economia locale – Approvazione modifiche ed integrazioni

# Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle imprese e di progetti di organismi terzi per la promozione e lo sviluppo dell'economia locale

Approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 24 del 29 settembre 2025



Capo I - PRINCIPI GENERALI	Pag. 2
Art. 1 - Principi normativi e ambito di applicazione	Pag. 2
Art. 2 - Inserimento nel programma promozionale	Pag. 2
Art. 3 - Soggetti destinatari del sostegno finanziario e ambiti di esclusione	Pag. 3
Art. 4 - Tipologie di sostegno finanziario	Pag. 3
Capo II - CONTRIBUTI A TERZI	Pag. 4
Art. 5 - Contributi ammissibili	Pag. 4
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande	Pag. 5
Art. 7 - Criteri generali di concessione	Pag. 5
Art. 8 - Limite del sostegno finanziario camerale	Pag. 6
Art. 9 - Spese ammissibili	Pag. 6
Art. 10 - Formulazione delle domande di contributo	Pag. 7
Art. 11 - Istruttoria delle domande di contributo	Pag. 8
Art. 12 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo	Pag. 8
Art. 13 - Modifica o revoca del contributo	Pag. 9
Art. 14 - Controlli	Pag. 10
Capo III - COLLABORAZIONI	Pag. 10
Art. 15 - Interventi in Collaborazione	Pag. 10
Capo IV - CONTRIBUTI A BANDO	Pag. 11
Art. 16 - Contributi previa emanazione di appositi Bandi	Pag. 11
Art. 17 - Istruttoria delle domande	Pag. 12
Art. 18 - Comitato tecnico di valutazione	Pag. 12
Capo V - DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 12
Art. 19 - Tutela della Privacy	Pag. 12
Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali	Pag. 12



# Capo I - PRINCIPI GENERALI

# Art. 1 - Principi normativi e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n.241 per garantire pubblicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi a sostegno delle imprese e di progetti di organismi terzi per la promozione e lo sviluppo dell'economia locale.
- 2. Il presente regolamento si applica sia alle iniziative e ai progetti alla cui realizzazione la Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia partecipa direttamente con proprie risorse finanziarie strumentali e/o umane sia alle iniziative e ai progetti promossi e/o realizzarti da soggetti compartecipati dall'ente camerale, per i quali ogni decisione è rimessa alla Giunta camerale che si esprime con propria deliberazione.
- 3. Il presente regolamento non si applica alle istanze di singole imprese che potranno accedere ai contributi camerali unicamente nell'ambito di iniziative regolamentate da appositi bandi, fatti salvi i casi disciplinati dal Capo III del presente regolamento.
- 4. La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia indirizza i propri interventi di sostegno economico alle iniziative realizzate nell'ambito delle materie e delle funzioni a essa assegnate dall'art. 2 della Legge 580/93 e ss.mm.ii. nonché dei servizi obbligatori elencati nel D.M. 7 marzo 2019.

# Art. 2 - Inserimento nel programma promozionale

- 1. In sede di approvazione del Preventivo economico, del Budget e dell'eventuale loro aggiornamento, la Camera stanzia l'importo destinato agli interventi di sostegno disciplinati dal presente regolamento.
- 2. I suddetti interventi, che riguardano la concessione di contributi, dovranno avere come punto di riferimento il programma delle iniziative previste nel Piano Promozionale annuale, approvato con atto di Giunta, in cui sono individuate le azioni da perseguire in coerenza con gli "obiettivi strategici" della Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché le relative risorse, tenendo conto delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali, della situazione congiunturale, nonché degli indirizzi della politica economica governativa, di quella regionale e del sistema camerale.
- 3. Il sostegno finanziario è concesso nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria anche in materia di aiuti di Stato nella piena osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, efficacia e sussidiarietà.



#### Art. 3 - Soggetti destinatari del sostegno finanziario e ambiti di esclusione

- 1. Possono beneficiare del sostegno finanziario camerale i soggetti, aventi sede e/o attività nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
  - a. enti pubblici, organismi pubblici o società a prevalente capitale pubblico, per progetti di interesse diffuso per l'economia del territorio;
  - b. enti privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale o loro società di servizi ed organismi non a scopo di lucro;
  - c. enti pubblici o organismi privati associativi, operanti nel campo della cultura e del turismo privi di fini di lucro;
  - d. altri soggetti di natura associativa e no profit che realizzino iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'ente di cui alla L. 580/93, al D.M. 7 marzo 2019 e alla programmazione degli interventi a favore dell'economia locale;
  - e. imprese e operatori economici per la partecipazione a specifici bandi di contributo.
- 2. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari del sostegno della Camera:
  - a. partiti o movimenti politici e organismi, fondazioni od altri enti a questi riconducibili;
  - b. organi di stampa e mass media;
  - c. soggetti che in occasione di precedenti richieste di contributo abbiano fornito dati non veritieri.

#### Art. 4 - Tipologie di sostegno finanziario

- 1. Il regolamento si applica a:
  - a. erogazioni finalizzate al sostegno finanziario di specifiche iniziative, progetti di promozione economica e attività riconosciute di interesse generale per il sistema delle imprese e di supporto allo sviluppo delle economie locali, realizzate da enti pubblici e privati di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a) a d) (**Contributi a terzi**);
  - b. erogazioni ad enti pubblici e privati ed organismi non a scopo di lucro di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c) e d) disciplinate anche mediante accordi o protocolli d'intesa, finalizzate al sostegno finanziario di iniziative ideate nell'interesse generale del sistema delle imprese che, oltre ad essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi e non diano vita a controprestazioni a vantaggio dei partecipanti (**Collaborazioni**), con esclusione delle forme di partenariato pubblico e privato di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e tutte le situazioni in cui la Camera e/o gli altri enti siano tenuti ad espletare procedure competitive;
  - c. interventi generalizzati, finalizzati a sostenere lo sviluppo, la competitività e le attività delle imprese e degli operatori economici tramite contributi dedicati (**Contributi a Bando**).



# Capo II - CONTRIBUTI A TERZI

#### Art. 5 - Contributi ammissibili

- 1. Il sostegno finanziario di cui all'art. 4, lett. a) Contributi a terzi può essere concesso esclusivamente a iniziative, progetti e attività che presentino le seguenti condizioni:
  - a. siano caratterizzati da specificità o unicità che costituiscano fattori di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico locale e del territorio;
  - b. siano coerenti con le funzioni camerali di cui all'art. 2 della legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;
  - c. siano coerenti con il programma del Piano Promozionale e gli obiettivi strategici dell'ente camerale;
  - d. presentino un interesse comune per le imprese e/o il tessuto economico nel suo complesso;
  - e. siano rivolte ad una pluralità di soggetti sul territorio, indipendentemente dall'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione proponente;
  - f. siano senza fini di lucro e di interesse generale per il sistema imprese del territorio;
- 2. Non possono beneficiare del sostegno finanziario le iniziative, i progetti e le attività:
  - a. che esulano dalle finalità individuate nei documenti programmatici dell'ente camerale o che comunque non risultino coerenti con le finalità istituzionali come individuate dalla Legge 580/1993 e dal D.M. 7 marzo 2019;
  - b. con scopi meramente commerciali;
  - c. relative a sagre e fiere locali, patronali, nonché manifestazioni di mero folklore locale, ricreative, assistenziali e di beneficenza;
  - d. finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
  - e. già realizzate alla data di presentazione della domanda;
  - f. i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati;
  - g. la cui realizzazione preveda costi complessivi inferiori a 10.000,00 euro;
  - h. presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione;
  - i. presentate da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali e con la normativa sugli aiuti di Stato;
  - j. per i quali sia stato chiesto l'intervento finanziario pubblico (comunitario, statale, regionale o di altre PP.AA.) in base a normative o bandi che ne prevedano l'esclusività;
  - k. i cui soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, che dalla data della domanda di contributo e fino al momento dell'erogazione, risultino essere fornitori di servizi alla Camera, anche a titolo gratuito.



#### Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo per iniziative, progetti e attività di cui all'art. 4, lett. a), corredate della completa documentazione devono pervenire all'ente camerale rispondendo agli avvisi pubblici emessi:

- 1. nel mese di ottobre per la presentazione delle domande relative a progetti/iniziative da realizzarsi entro il primo semestre dell'anno successivo;
- 2. nel mese di aprile per la presentazione delle domande relative a progetti/iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno in corso.

Le domande devono essere inoltrate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.cmp.camcom.it.

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo per anno di riferimento delle iniziative, indipendentemente dalla finestra temporale (ottobre o aprile) in cui viene presentata.

# Art. 7 - Criteri generali di concessione

- 1. Il sostegno finanziario della Camera a iniziative, progetti e attività, di cui all'art. 4, lett. a) è stabilito dalla Giunta, che valuta le proposte secondo le modalità descritte nei commi seguenti, tenendo conto delle disponibilità di bilancio.
- 2. Sono sottoposte alla valutazione della Giunta Camerale le proposte progettuali risultate formalmente ammissibili in esito all'istruttoria tecnica eseguita dal Responsabile di Procedimento, secondo quanto disposto al successivo art. 11.
- 3. Rappresenta **requisito preliminare di ammissibilità alla fase di valutazione** la verifica, in base a quanto stabilito all'art. 5, comma 1, della coerenza dell'iniziativa con le aree di intervento individuate dagli organi politici dell'ente come prioritarie ovvero con le funzioni e i compiti istituzionali della Camera di commercio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e del D.M. 7 marzo 2019.
- 4. La valutazione delle iniziative ammissibili è effettuata dalla Giunta camerale sulla base di un'apposita scheda tecnica redatta dal Responsabile di Procedimento, coadiuvato dalla struttura competente. La scheda prevede l'attribuzione di un punteggio a ciascuno dei criteri di seguito elencati, in funzione del quale verranno determinati la percentuale di contribuzione assegnabile a ciascun progetto e il relativo massimale concedibile:
  - a. Grado di coerenza dell'iniziativa con le aree di intervento individuate dagli organi politici dell'ente;
  - b. Innovatività dell'iniziativa, con particolare riferimento alle tematiche di interesse dell'economia locale e/o di impatto economico e sociale;
  - c. Intersettorialità e ampiezza della platea di interessi coinvolti, con riferimento al numero di settori economici interessati e al livello di coinvolgimento descritto;
  - d. Qualità della progettazione, valutata in base al livello di dettaglio descrittivo dell'iniziativa, alla trasparenza e alla puntualità dei piani finanziari;
  - e. Risultati attesi rendicontabili, con particolare riguardo alla misurabilità e sostenibilità degli impatti;



- f. Capacità di copertura dei costi di realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente con fondi propri;
- g. Capacità di attrarre finanziamenti da parte di soggetti terzi per la realizzazione del progetto (partenariato economico).
- 5. La distribuzione dei punteggi per ciascun criterio, nonché le corrispondenti percentuali di contribuzione, verranno definite e rese pubbliche nell'ambito dell'avviso di cui al precedente articolo 6, che disciplina ciascuna finestra di presentazione delle istanze.

# Art. 8 - Limite del sostegno finanziario camerale

- 1. L'ammontare del contributo camerale verrà definito in fase di ammissione della domanda da parte della Giunta. Tale importo corrisponderà al valore minimo tra la quota di autofinanziamento del soggetto proponente e il contributo massimo erogabile in base alla valutazione stabilita dall'articolo precedente. Il contributo non potrà essere superiore alle risorse proprie del richiedente (quota di autofinanziamento) e in ogni caso non superiore alla percentuale massima del 50% delle spese ammissibili. L'importo massimo non potrà eccedere il disavanzo tra le spese ed i proventi rendicontate/i.
- 2. La Camera potrà attivare forme di sostegno alternative al contributo economico, come ad esempio prestazioni di servizi, oppure una combinazione di entrambe le tipologie.
- 3. Non sono consentite liquidazioni parziali dei contributi assegnati e, pertanto, non sono ammesse anticipazioni e frazionamenti.
- 4. Il sostegno camerale va indicato con la riproduzione in adeguata evidenza su tutti gli atti e materiali promozionali, sia cartacei che online, del logo della Camera unitamente alla dicitura "Con il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia".

#### Art. 9 - Spese ammissibili

- 1. Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente inerenti e strettamente imputabili all'iniziativa, al progetto o all'attività sostenute nell'anno di riferimento dell'iniziativa, da comprovare con idonei documenti giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati.
- 2. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite un mezzo di pagamento tracciato (bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale) o analoghi strumenti che garantiscano la piena tracciabilità.
- 3. Le spese si intendono al netto di IVA, qualora questa non costituisca un costo per il beneficiario.
- 4. Sono escluse:
  - a. spese di rappresentanza;
  - b. spese di personale interno al soggetto proponente;



- c. spese generali (amministrative, finanziarie, fiscali ...);
- d. fatture/documenti fiscali di importo imponibile inferiore a 250,00 euro;
- e. spese non documentabili;
- f. spese per iniziative realizzate su commessa;
- g. spese per l'acquisto di beni durevoli;
- h. spese che evidenziano situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario e fornitori di beni e servizi eccezion fatta per le società di servizi delle associazioni.

#### Art. 10 - Formulazione delle domande di contributo

- 1. I soggetti, di cui all'art. 3 del presente regolamento, che intendano ottenere contributi ai sensi dell'art. 4, lett. a), devono inoltrare domanda all'indirizzo PEC della Camera (cciaa@pec.cmp.camcom.it) prima della data di avvio dell'iniziativa, del progetto o dell'attività, secondo i termini indicati all'art. 6 del presente regolamento.
- 2. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale deve contenere:
  - a. generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita Iva del richiedente;
  - b. il titolo dell'iniziativa, del progetto o dell'attività;
  - c. il periodo e il luogo di svolgimento;
  - d. una esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa per cui si richiede il contributo in cui siano evidenziati: i contenuti della stessa, gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari, la rilevanza economica e territoriale e le ricadute positive di interesse generale che la stessa può comportare per l'economia provinciale o di specifici settori;
  - e. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa. Il piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, le risorse proprie del soggetto richiedente (autofinanziamento), i contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e ad eventuali sponsor privati, le risorse ricavabili dalle attività a pagamento e il conseguente disavanzo preventivato;
  - f. l'entità del contributo richiesto all'ente camerale;
  - g. le modalità con cui si intende dare adeguata visibilità esterna al finanziamento della Camera;
  - h. la dichiarazione relativa all'applicabilità, o meno, della ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
  - i. l'impegno a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, a pena di inammissibilità del beneficio;
  - j. l'impegno a comunicare tempestivamente alla Camera ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di contributo.



3. la dichiarazione che l'iniziativa sarà aperta a tutte le imprese potenzialmente interessate e che saranno impiegati i mezzi più opportuni (specificando quali) per assicurare alle stesse una adeguata informazione.

#### Art. 11 - Istruttoria delle domande di contributo

- 1. Responsabile del procedimento è il Segretario Generale o il Dirigente d'area delegato, al quale compete l'istruttoria della domanda volta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti, ad acquisire elementi di valutazione di merito in base ai criteri di cui all'art. 7, ad analizzare il piano finanziario, e quantificare la spesa ammissibile ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
- 2. Qualora si ravvisi la necessità di recepire ulteriori elementi informativi o documentazione integrativa il Responsabile del procedimento, provvederà ad inviare una richiesta all'istante, tramite pec, assegnando un termine massimo di 10 giorni per acquisire quanto richiesto. Qualora non pervenga completa risposta entro i termini assegnati, l'istanza decade.
- 3. Non verranno ammesse all'istruttoria le istanze:
  - a. riferite a iniziative in corso o già concluse;
  - b. non sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente;
  - c. mancanti della relazione illustrativa ovvero del piano finanziario o di ogni altro allegato richiesto.
- 4. Completata l'istruttoria, il Responsabile del procedimento:
  - a. in caso di domanda ammissibile, predispone l'atto da sottoporre alla Giunta corredato dalla scheda di valutazione.
  - b. In caso di domanda inammissibile, ne dà comunicazione al soggetto interessato tramite PEC.
- 5. Per le domande accolte dalla Giunta, il Dirigente dell'area di competenza predispone l'atto di concessione del contributo con conseguente impegno delle risorse e ne dà comunicazione al soggetto interessato.
- 6. Per le domande non accolte dalla Giunta verrà data comunicazione al soggetto interessato.
- 7. Il procedimento istruttorio si conclude entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza o dell'ultima regolarizzazione richiesta, con l'adozione del provvedimento di concessione o con la comunicazione di inammissibilità.

#### Art. 12 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo

- 1. La rendicontazione redatta sulla base del modulo predisposto dalla Camera di Commercio, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'ente entro 180 giorni dalla data dichiarata di chiusura dell'iniziativa unitamente ai documenti richiesti:
  - a. relazione dettagliata sull'iniziativa realizzata, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati ottenuti con riferimento alle finalità dichiarate nella domanda;
  - b. elenco analitico dei proventi, comprensivi dei contributi ricevuti da altri enti pubblici o sponsor;
  - c. elenco analitico delle spese sostenute al netto dell'IVA, se detraibile;



- d. copia dei documenti di spesa e copia dei relativi documenti di pagamento, con relativo e/c da cui si evinca l'addebito;
- e. gli ulteriori documenti previsti o richiesti dai competenti uffici camerali;
- f. l'indicazione delle modalità e degli estremi per il versamento del contributo.
- 2. Non sono riconosciuti gli oneri figurativi, le spese non documentate né le spese con pagamenti non tracciati.
- 3. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta, tramite PEC, all'interessato, fissando un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.
- 4. Il Responsabile del procedimento si riserva di verificare e attestare la coerenza della rendicontazione rispetto ai criteri di ammissibilità dei contributi di cui agli artt. 5 e 7 del presente regolamento. Il contributo concesso sarà commisurato agli importi rendicontati applicando i criteri stabiliti agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.
- 5. La liquidazione è subordinata al controllo sulla regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) e della posizione fiscale del beneficiario. In caso di accertata irregolarità del DURC, l'importo corrispondente all'inadempienza sarà trattenuto e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).
- 6. La liquidazione del contributo avviene entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione o dall'ultima integrazione.

#### Art. 13 - Modifica o revoca del contributo

- 1. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione, oltre che per quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12, anche nel caso in cui l'iniziativa è realizzata solo parzialmente e le spese rendicontate ammissibili sono inferiori ai costi preventivati.
- 2. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
  - a. mancata realizzazione dell'iniziativa;
  - b. venir meno di uno dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 5;
  - c. qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese a consuntivo non siano almeno pari al 70% rispetto al preventivo;
  - d. se il rendiconto dell'iniziativa evidenzia un avanzo al netto del contributo;
  - e. se, nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa, non è stata data la visibilità all'intervento economico camerale:
  - f. rinuncia da parte del beneficiario;
  - q. mancata presentazione della rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti all'art. 12;
  - h. assenza di una risposta dell'interessato alla richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo;



- i. presentazione di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
- n. 445/2000.

#### Art. 14 - Controlli

- 1. Ai sensi della normativa vigente e del regolamento interno, il Responsabile del procedimento si riserva, anche dopo la chiusura dell'iniziativa ammessa a contributo e comunque non oltre due anni dalla chiusura medesima, di effettuare controlli anche a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari e sull'effettivo pagamento delle spese sostenute.
- 2. Al fine del corretto svolgimento dei controlli a campione, i beneficiari dei contributi dovranno consentire al personale camerale l'accesso a tutta la documentazione necessaria a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese.
- 3. Alla conclusione della verifica è redatto un verbale sintetico sottoscritto in duplice copia dal Responsabile del procedimento, una delle quali è consegnata al soggetto beneficiario.
- 4. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o qualora venga riscontrata discrepanza tra le spese effettivamente sostenute e quelle rendicontate, la Camera esperirà le azioni di recupero dei contributi secondo criteri di economicità ed efficacia, fatta salva ogni ulteriore azione resa necessaria dall'irregolarità accertata.

## Capo III - COLLABORAZIONI

#### Art. 15 - Interventi in Collaborazione

- 1. La Camera concede a enti pubblici e privati e a organismi non a scopo di lucro le erogazioni di cui all'art. 4, lett. b) Collaborazioni finalizzate al sostegno finanziario di iniziative che, oltre a essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti e gli organismi proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi, anche mediante la sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite nel già citato articolo.
- 2. Mediante i suddetti interventi la Camera sostiene l'iniziativa o l'attività partecipando alla sua realizzazione attraverso apposite risorse finanziarie, umane o strumentali. A tal fine la Camera può avvalersi della propria Azienda Speciale e delle società "in house" partecipate deputate alla realizzazione di servizi strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.
- 3. Gli interventi in Collaborazione sono approvati con atto di Giunta, che deve contenere i seguenti elementi:
  - a. descrizione dell'iniziativa, finalità della collaborazione, ricadute sul sistema locale, periodo di svolgimento, soggetti attuatori e soggetti destinatari;
  - b. piano finanziario dell'iniziativa comprensivo delle spese, dei proventi e delle modalità della compartecipazione camerale;
  - c. termine di conclusione dell'iniziativa.



- 4. Al termine dell'iniziativa i soggetti partecipanti verificano congiuntamente i risultati raggiunti condividendo una relazione illustrativa delle attività svolte, nonché delle modalità di utilizzo delle risorse erogate.
- 5. Rientrano tra gli interventi in Collaborazione anche gli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti all'art. 15 della legge n. 241/90.

#### Capo IV - CONTRIBUTI A BANDO

# Art. 16 - Contributi previa emanazione di appositi bandi

- 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, lett. c) Contributi a Bando eventualmente anche in convenzione con altri enti pubblici, a favore di una pluralità generalizzata di soggetti, la Camera provvede all'emanazione di appositi bandi in cui vengono specificati:
  - a. finalità dell'iniziativa;
  - b. ammontare complessivo delle risorse;
  - c. requisiti dei beneficiari;
  - d. importo minimo dell'investimento ammissibile e misura massima del contributo concedibile;
  - e. tipologia delle spese ammissibili, loro decorrenza e termine;
  - f. scadenza dei termini per la presentazione della domanda, modulistica e documentazione da presentare, criteri per l'esame delle domande;
  - g. indicazione delle cause di esclusione e di revoca del contributo concesso;
  - h. tempi di attuazione dell'iniziativa;
  - i. modalità e procedure per la concessione, rendicontazione e liquidazione del contributo;
  - j. indicazione del regime di aiuto applicabile alle agevolazioni, ai sensi della normativa comunitaria;
  - k. modalità per i controlli a campione.
- 2. Le linee di indirizzo per la definizione dei bandi di cui al comma 1 vengono approvate dalla Giunta camerale con proprio atto.
- 3. Il Dirigente dell'area competente, preso atto delle linee di indirizzo definite dalla Giunta camerale, approva il bando e tutti gli atti relativi alla sua gestione.
- 4. Non sono ammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale.
- 5. Di norma (art.2 D-Lgs. 219/2016 lett.g), il contributo camerale non può superare il limite del cofinanziamento del 50% degli oneri ammissibili sostenuti dal beneficiario, salvo percentuali maggiori, elevabili con provvedimento motivato della Giunta fino a un massimo del 70% per iniziative di rilevante impatto territoriale o riguardanti situazioni di particolare urgenza e necessità di intervento a supporto di comparti colpiti da crisi settoriali o nei casi di calamità naturali. È fatta salva in ogni



caso l'osservanza del principio di "non sovracompensazione", ossia il contributo camerale non potrà in alcun caso concorrere al superamento del limite massimo di spesa ammissibile.

#### Art. 17 - Istruttoria delle domande

- 1. Il procedimento è volto, attraverso l'esame formale della documentazione prodotta e la verifica dei requisiti previsti dal bando, ad accertare la congruità dei dati forniti e dei requisiti posseduti dal beneficiario rispetto alle caratteristiche del bando.
- 2. Possono essere richieste, tramite pec, integrazioni documentali all'impresa, assegnando un termine di decadenza di 10 giorni. Decorsi inutilmente i 10 giorni l'impresa decade dal beneficio.
- 3. L'istruttoria delle domande si conclude entro il termine indicato dal bando, comunque non superiore ai 90 giorni, fatto salvo quanto sopra riportato in relazione alle richieste di integrazione.

#### Art. 18 - Comitato tecnico di valutazione

- 1. Per le istanze di concessione e di rendicontazione, ai fini di un controllo collegiale sulla regolarità delle fasi procedimentali, la definizione delle graduatorie delle imprese ammesse e non ammesse quale atto finale del procedimento istruttorio, è rimessa a un Comitato tecnico di valutazione interno.
- 2. Il Comitato tecnico di valutazione è composto dal Segretario Generale con funzione di Presidente, dal funzionario con E.Q. preposto al servizio, dai responsabili del procedimento istruttorio titolari dell'U.O. competente con funzione di segretario e da collaboratori dell'U.O. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, la funzione di Presidente viene svolta dal funzionario con E.Q. preposto al servizio.
- 3. Il Comitato tecnico di valutazione, esaminate le risultanze dell'istruttoria, redige un verbale, sottoscritto dai componenti, in cui è inserita la graduatoria delle imprese ammesse, non ammesse o sospese per supplemento di istruttoria, con annotazione delle motivazioni relative.

# Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 19 - Tutela della privacy

La Camera adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, come specificato nell'informativa resa agli interessati.

### Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
- 2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore con l'efficacia legale del provvedimento che lo approva.